

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Atti Arcivescovili

Per il Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna

Venerabili Fratelli e carissimi Figliuoli in G. C.,

L'avvicinarsi del Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà a Bologna dal 7 all'11 settembre, raccoglie tutti i cuori degli italiani credenti in una fervida vigilia di preparazione spirituale.

Quale sia il significato di un Congresso Eucaristico Nazionale a nessuno può sfuggire. Oggi che l'attenzione della umanità sembra essere richiamata con più intenso vigore ai problemi dello spirito e della religione, noi sappiamo che tutto svanisce in una inutile vaporosità se non si concreta nell'omaggio e nell'adorazione a Gesù Eucaristico, sole e centro del culto cattolico. Soltanto dall'Eucaristia la luce, il conforto delle anime, la grazia e la vita spirituale e morale degli individui e dei popoli.

Noi dobbiamo perciò ardentemente desiderare che il prossimo Congresso Eucaristico Nazionale riesca imponente, fruttuoso e magnifico, tanto da superare tutti i precedenti. Ecco perchè s'invoca la cooperazione di tutti i fedeli italiani.

Cooperazione che deve esplicarsi anzitutto con vive preghiere a Dio per il buon esito del Congresso. Tocca alla divina grazia, sollecitata dalle nostre preghiere, vincere i cuori e trascinarli in glorioso corteo al seguito di Gesù Sacramentato.

Secondo mezzo di cooperazione è offrire al Congresso, certamente costosissimo per tutti i necessari preparativi, qualche concorso finanziario.

In terzo luogo si raccomanda l'intervento personale, affinchè il Congresso per il numero dei partecipanti offra spettacolo di vera grandiosità.

Per le preghiere, dispongo che tutti i RR. Parroci e Rettori di chiese vogliano nella domenica 26 corrente giugno annunziare ai parrocchiani il Congresso Eucaristico Nazionale, invitandoli a Comunioni generali e celebrare apposita *Ora di Adorazione*.

Quanto alle offerte, si potranno raccomandare in chiesa alle persone pie o sollecitarle per mezzo delle Associazioni Cattoliche, tras-

mettendole per tempo (non più tardi del 15 agosto) alla nostra Veneranda Curia Arcivescovile.

Per l'intervento al Congresso, tessere e schiarimenti, occorrerà rivolgersi alla benemerita *Opera Diocesana dei Pellegrinaggi, Corso Oporto 11*.

Augurando che questa doverosa preparazione si attui in ogni parte dell'Archidiocesi per dimostrare il nostro fervente amore a Gesù Sacramentato, di gran cuore vi benedico.

Torino, 10 giugno 1927.

✱ GIUSEPPE Card. Arcivescovo.

N. B. — A questo numero della *Rivista Diocesana* sono unite schede di sottoscrizione pro Congresso Eucaristico, che i RR. Parroci e Rettori di Chiese sono pregati di far riempire con oblazioni anche tenui (10 cent.). Agli offerenti di almeno lire 10 sarà inviato un artistico diploma di benemerenza.

Per l'assistenza religiosa degli italiani in Francia

La Santa Sede con apposita circolare, prospettate le preoccupanti condizioni religiose in cui viene a trovarsi il numero ormai impressionante degli italiani che affluiscono in Francia o perchè non trovano un Sacerdote dal quale farsi intendere o per difetto di soda preparazione o per rispetto umano, appoggiando il desiderio dei Vescovi locali di avere buoni operai evangelici per la cura spirituale degli italiani, rivolge caldo appello perchè si segnali qualche Sacerdote di buona età e zelante che sia disposto a portare la benefica opera del suo ministero a quegli italiani.

Compresi dell'alta importanza e del dovere di cooperare all'assistenza spirituale di quei nostri fratelli, invitiamo quei Sacerdoti diocesani, che, con spirito di sacrificio si sentono disposti al suddetto apostolato di bene, a presentare al più presto possibile domanda alla nostra Curia Arcivescovile.

Teniamo a dichiarare che a suo tempo saranno portati a conoscenza di ciascun interessato il luogo e le condizioni di vita che verranno stabiliti e che essi colla missione in Francia, oltrechè quelle speciali benedizioni che si assicureranno dal cielo, acquisteranno una particolare benemerenza sui confratelli Diocesani.

Per il settimanale cattolico diocesano

L'*Armonia*, il nostro settimanale cattolico diocesano, col nuovo semestre, avrà una vita redazionale completamente propria, alla quale daranno particolarmente il loro appoggio i giovani della Federazione Giovanile Diocesana.

Il giornale, vogliamo sperare, si renderà sempre più attraente e rispondente alle esigenze della vita cattolica diocesana.

Ai sacrifici della Società Diocesana della Buona Stampa e della Redazione deve rispondere lo zelo dei RR. Parroci nel procurare la massima propaganda frammezzo alle proprie popolazioni.

Rinnoviamo perciò con ardore l'appello che a principio d'anno abbiamo rivolto a favore de « L'Armonia », onde siano nel secondo semestre accresciuti gli abbonati ed i lettori per assicurare una vita rigogliosa al settimanale *Diocesano*.

Torino, 1 Giugno 1927.

† GIUSEPPE, *Card. Arcivescovo*

Atti della Curia Arcivescovile e Comunicati Diocesani

Nomine Pontificie

CORIO Teol. Luigi, Curato di S. Barbara, Cameriere Segreto di S. S.

Nomine e Trasferimenti

VACHIERI Teol. Giacomo, Vicecurato di S. Massimo, Rettore dell'Ospedale di S. Giovanni.

RACCA Teol. Can. Pietro trasferito dalla Metropolitana a Lucento S. M. delle Grazie.

IMBERTI Can. Francesco nominato Economo Spirituale della Metropolitana.

Vice-curati traslocati

Sac. Bogetti Giorgio ass. vicecurato a Scalenghe la Pieve.

Arbutto Vincenzo da N. S. della Salute al SS. Nome di Gesù.

» Beone Eugenio da Torino S. Gioachino a Cambiano.

» Bianciotto Clemente da Volvera alla M. del Pilone - Torino.

» Bosio Matteo da Savigliano S. Giovanni a Cafasse.

» Botta Antonio da Marene a Bra S. Andrea.

» Chiappa Cesare da Rivoli S. Martino a Torino S. Alfonso.

» Demarchi Bartolomeo da Torino S. Massimo a Torino Corpus Domini.

» Dughera Giuseppe da Moncucco a S. Sebastiano Po.

» Dutto Albino da Ciriè S. Giovanni a Savigliano S. Giovanni.

» Forestiero Domenico da Scalenghe la Pieve a Borgaro Torinese.

» Facello Riccardo da Orbassano a Torino S. Cristina.

» Gilardi Luigi da Torino Crocetta a Torino S. Massimo.

» Marchetti Giovanni da Ciriè S. Martino a Torino M. della Provvidenza.

» Matta Giuseppe da Poirino a Moncucco.

» Mattalia Firmino da Torino S. Alfonso a Trofarello.

» Monasterolo Martino da Torino N. S. della Salute a Torino S. Massimo.

» Piumatti Guido da Ciriè S. Giovanni a Bra S. Giovanni.

» Reycend Teodoro da Torino S. Gioachino a Volvera.

» Saroglia Pietro Giovanni da Borgaro T. a Torino S. Gioachino.

» Tosa Michele da S. Sebastiano Po a Andezeno.

» Ughetto Cesare da Mathi a Torino Crocetta.

Convittori assegnati Vice-curati

Sac. Audero Antonio a Brandizzo

» Biolatto Lorenzo a Ciriè - S. Martino.

» Bocco Giovanni a Testona.

» Di Guglielmo Luigi a Marene.

» Dughera Domenico a Giaveno - Collegiata Parrocchiale.

» Ferrero Alfredo a Ciriè - S. Giovanni Battista.

- » Guglielmino Antonio a Torino - S. Gioachino.
- » Pagliero Nicola a Poirino - S. Maria.
- » Perardi Giuseppe a Volpiano.
- » Pocchettino Baldassarre a Orbassano.
- » Quadro Antonio a Racconigi - S. Giovanni.
- » Smeriglio Simone a Rivoli - S. Martino.

Commissione Diocesana per l'Arte Sacra

S. E. Rev.ma il Cardinale Arcivescovo ha chiamato a far parte della Commissione e Giunta Esecutiva l'Ill.mo Sig. Avv. Attilio Bonino, R. Ispettore onorario ai monumenti.

— S. Eminenza rinnovò a Mons. Garrone l'incarico di continuare le lezioni di storia d'arte ai rev. Chierici durante le vacanze dell'Eremo. Questo secondo corso di lezioni comprenderà la storia della Pittura con speciale riferimento all'arte piemontese ed in modo particolare illustrerà i quadri ed affreschi più importanti esistenti nelle Chiese della Diocesi. La Commissione si rivolge pertanto alla cortesia dei RR. Parroci e Rettori di Chiese pregandoli ad inviare in Seminario le fotografie dei quadri od affreschi delle loro Chiese acciò possano servire di materiale didattico.

— La Commissione rispose a varie consultazioni e quesiti, che le furono sottoposte ad esame, approvò inoltre il restauro della Cappella di S. Firmínio a Fiano, e la decorazione della Chiesa di Cafasse. Concesse il permesso di murare sulla facciata della confraternita di S. Rocco a Carmagnola una lapide in ricordo del Prof. Raineri.

Atti del S. P. Pio XI

Dichiarazioni circa il permesso di leggere "L'Action Française",

Il S. Padre il 24 febbraio 1927 ha fatto all'Em. Card. Dubois, Arcivescovo di Parigi, le seguenti dichiarazioni, da comunicarsi ai Vescovi di Francia:

1. - Avendo lo stesso Sommo Pontefice messo all'Indice dei libri proibiti il giornale « *L'Action française* », ne viene che Egli soltanto può assolvere dall'interdizione e dal divieto di leggerlo.

2. - Tuttavia, per la particolare benevolenza e fiducia che ha nei Vescovi di Francia, dà loro facoltà di concedere licenza, raramente e soltanto per gravi cause, ai proprii fedeli di leggere il giornale predetto.

3. - I rescritti già ottenuti o che si otterranno per leggere libri o giornali proibiti, non comportano il permesso di leggere anche « *L'Action Française* », proscritto con documento così solenne da S. Santità.

NOTA. — La dichiarazione è importante per il principio giuridico ivi espresso, circa gli effetti delle condanne pronunciate personalmente dal S. Padre, la cui applicazione o mitigazione, diversamente da quelle promulgate dai Dicasteri Ecclesiastici, che pure sono la « Santa Sede », è riservata esclusivamente a Lui. *Omnis res per quascumque causas nascitur per eandem dissolvitur*. Si noti infatti che le restrizioni emanate in questa dichiarazione si applicano al solo giornale « *L'Action Française* » e non per esempio alle opere del Maurras, pure condannato col medesimo decreto, ma pel tramite della S. C. dell'Indice (Mon. Eccl., maggio 1927).

Atti della S. Sede

S. C. DEI SACRAMENTI

Circa la facoltà di concedere ai Sacerdoti Adoratori infermi il permesso di comunicarsi non digiuni.

Nella *Rivista* dell'Aprile scorso (pag. 73) abbiamo riferito il rescritto 29 marzo 1926 della S. C. dei Sacramenti, in cui si concede facoltà ai Sacerdoti Adoratori infermi di comunicarsi *more laicorum* anche dopo aver preso qualche medicina o altro *per modum potus*, con la clausola: « *prae-monito Ordinario loci eiusque obtenta venia* ».

Ad appositi quesiti presentati circa l'interpretazione di questa clausola, la S. C. dei Sacramenti in data 4 febbraio 1927 rispondeva:

1.o — Essa non deve intendersi nel senso che l'Ordinario possa *semel pro semper ac modo generali*, con atto pubblicato nella *Rivista* ufficiale della Diocesi, concedere il permesso di comunicarsi ai Sacerdoti che si trovano nelle prescritte condizioni.

2.o — L'Ordinario può suddelegare p. es. i vicarii foranei o i superiori delle case religiose clericali per i loro sudditi regolarmente ascritti all'Associazione, a concedere la facoltà nei singoli casi; è tuttavia conveniente che questa subdelegazione non sia data oltre un anno.

3. — Per provvedere ai Sacerdoti Adoratori in modo che non restino privi della S. Comunione in quei giorni che sono necessari per il ricorso all'Ordinario e per averne la risposta, non resta che applicare quanto disposto al n. 2.

S. C. DEI RELIGIOSI

Circa la benedizione delle vergini che vivono nel mondo

Parecchi Ordinari avevano chiesta la facoltà di dare la benedizione o consacrazione delle Vergini, come nel Pontificale Romano, alle donne che vivono nel secolo senza voti religiosi. La S. C. dei Religiosi in sua plenaria del 25 febbraio 1927, sulla questione se ciò convenga, *re mature perpensa*, rispondeva: *non expedire et nihil innovetur*. E il Santo Padre in data 1 Marzo approvò questa risposta e ne ordinò la pubblicazione.

Una circolare alle Rev.de Suore per l'Azione Cattolica

S. Em. il Cardinal Laurenti ha diretto a Sua Ecc. Mons. Serafini, Assistente Generale dell'U. F. C. I., la seguente circolare, la cui importanza è intuitiva:

Roma, 21 Gennaio 1927

Ill.mo e Rev.mo Signore,

Questa Sacra Congregazione dei Religiosi, in armonia con le direttive date dal S. Padre, ebbe già ad esprimere con lettera 1 marzo 1924 diretta alla Presidente della Gioventù Cattolica Femminile Italiana quanto fosse necessario il coordinamento del magnifico apostolato di educazione svolto dalle Congregazioni Religiose di Suore con attività volute e prescritte dal S. Padre all'Azione Cattolica.

Ora è noto con quanta rinnovata premura il S. Padre abbia continuato a manifestare in proposito il suo sentimento, anche con atti di eccezionale solennità ed importanza, circa il compito ch'Egli assegna alla Azione Cattolica dichiarandola a sè cara come la pupilla degli occhi suoi.

Pertanto, affinchè l'opera di educazione che le Suore Religiose dei vari Istituti esplicano con tanto zelo e con tanto frutto nelle loro scuode e collegi, sia più facilmente coordinata al programma tracciato dal S. Padre per l'Azione Cattolica, è necessario che le Superiore degli Istituti Religiosi Educativi conoscano questo programma e il pratico funzionamento più esattamente e più completamente di quanto ordinariamente avviene. A tal fine Sua Santità nell'udienza all'infrascritto Cardinal Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi, accordata il giorno 11 corrente mese, ha creduto opportuno che questa Sacra Congregazione dei Religiosi rivolgesse alla S. V. Ill.ma e Rev.ma, nella sua qualità di Assistente Generale dell'U. F. C. I., la presente lettera da comunicarsi alle Superiore Generali, Provinciali e Locali degli Istituti Religiosi Femminili di Educazione perchè vogliano permettere agli Assistenti Generali o ad altri Assistenti di detta Unione, scelti di comune accordo, di fornire alle religiose, nel modo che si crederà più opportuno, quelle notizie di organizzazione e tecniche che valgano ad illustrare meglio la situazione per ottenere più efficacemente la desiderata collaborazione.

Sono certo che la S. V. troverà le migliori disposizioni da parte delle Superiore suddette, sempre così pronte ad aderire ai desideri del S. Padre

Con i miei ossequi me Le professo

Suo devotissimo

C. Card. LAURENTI, *Prefetto*.

S. C. DEI RITI

Istruzione circa le Messe nell'esposizione delle Quarantore.

Per rendere quanto era prescritto nella Istruzione Clementina e nei Decreti della S. R. C. circa le Messe da celebrarsi nelle Quarantore, rispondente alle nuove Rubriche del Messale la stessa S. Congregazione dichiarò quanto segue.

1. - La Messa votiva del SS. Sacramento o pro Pace è permessa nei giorni in cui si può celebrare la Messa solenne votiva *pro re gravi et publica simul causa* secondo le nuove Rubriche del Messale, tit. II, n. 3 Nei giorni poi in cui tale Messa sia impedita, nella Messa solenne del giorno, sub unica conclusione con la prima Orazione si aggiunga la Commemorazione della Messa votiva impedita: ma l'Oremus del SS. Sacramento per l'identità del Mistero, si ometta nelle feste della Passione, della Croce, del SS. Redentore, del S. Cuore di Gesù e del Preziosissimo Sangue, secondo il Decr. n. 3924 ad IV del 3 luglio 1896.

2. - Nella stessa Messa votiva solenne del SS. Sacramento o Pro Pace e nella Messa solenne che tiene il luogo di quella votiva impedita si facciano solo le Commemorazioni che sono prescritte nella Messa votiva solenne *pro re gravi et publica simul causa*, secondo le nuove Rubriche del Messale, tit. II, n. 3, e tit. V, nn. 3 e 4.

3. - Nella Messa votiva solenne pro Pace e nelle Messe private che si celebrano nel triduo dell'Esposizione si aggiunga la Colletta del SS. Sacramento, anche se occorran feste solenni della Chiesa Universale, ma non sub unica conclusione con l'Oremus della Messa, bensì dopo le Orazioni prescritte dalle Rubriche: tuttavia tale Colletta si ometta se la Messa o Commemorazione occorrente sia dell'identico Mistero del Signore e nelle Messe che si celebrino nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti.

4. - Nella Messa votiva solenne pro Pace, quantunque si celebri fuori

della domenica si aggiunga il Credo secondo le nuove Rubriche del Messale, tit. VII, n. 3 e il Decr. n. 3922, tit. II, paragr. 3, 30 giugno 1896.

Queste norme vennero approvate dal S. Padre il 21 aprile 1927.

Il *Monitore Ecclesiastico* (maggio 1927) saggiamente commenta:

Si è, con questo Decreto, soddisfatto ad un pio desiderio dei liturgisti e dei devoti del SS. Sacramento, quello cioè di uniformare le prescrizioni della *Istruzione Clementina* a quelle delle *Additiones et variationes* al Messale Romano.

Infatti, dispiaceva un poco, considerato il carattere che, fin dall'istituzione delle *Quarantore*, fu dato all'Esposizione del SS. Sacramento di tal genere, cioè di una vera *Solennità*, dispiaceva, diciamo, che le Messe solenni che l'accompagnano fossero state poste in una categoria inferiore per quanto riguarda i privilegi intrinseci di esse. Ciò si verificava circa le commemorazioni ammesse, e circa il Credo non attribuito alla Messa *pro Pace*, pur essa dichiarata solenne, per es., quanto al canto.

Ora viene a dichiararsi: 1. che queste Messe vanno considerate come votive solenni *pro re gravi et publica Ecclesiae causa*; 2. che, nel caso d'impedimento, la commemorazione di dette Messe deve farsi come *de Missa votiva impedita*, e non come semplice *colletta*, sotto unica conclusione con la prima orazione; 3. che nelle messe votive solenni, ed in quelle che ne assomilano, diciamo così, il carattere, tenendo il luogo di esse, impedita, quanto alle commemorazioni, si segua la regola generale, sanzionata nelle Rubriche riformate (v. luogo cit. nel n. II del Decreto); 4. che nella Messa votiva solenne *pro Pace*, quando è permessa, e in tutte le Messe private, cioè anche in quelle dei giorni più solenni della Chiesa universale, per es., il giorno della Pentecoste, si aggiunga l'Orazione del S.mo Sacramento, ma non come surrogato di una Messa votiva solenne impedita, sì bene come Colletta semplice, e dopo le altre orazioni di Rubrica che vi fossero.

Le esclusioni delle orazioni *de identico Domini Mysterio*, e delle Messe *pro Defunctis*, sono ovvie.

Il simbolo da aggiungersi alla Messa *Pro Pace*, completa ciò che prima mancava al vero carattere di solennità. Alcuni forse credevano che vi ripugnasse il colore violaceo, ma bastava riflettere che questo non ripugna nelle Domeniche di Avvento e di Quaresima.

Rimane a far osservare che, secondo quanto è detto in questo nuovo Decreto, vi è una novità circa la commemorazione del SS.mo Sacramento, che è da farsi anche nel caso di impedimento della Messa votiva solenne *pro Pace*; così che per es., la Domenica di Passione, occorrendo il secondo giorno delle LX Ore, si dovrà cantare la Messa di detta Domenica, con l'Orazione *pro Pace sub unica conclusione* (rappresentando la Messa votiva solenne impedita) e con l'altra del SS. Sacramento *sub distincta conclusione* (trattandosi di semplice, per quanto solenne, Commemorazione).

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

Indulgenze per l'atto di consacrazione nella festa di Cristo Re.

Con decreto della S. Penitenzieria in data 15 febbraio 1927, per supremo volere del Sommo Pontefice, vennero estese all'atto di consacrazione da rinnovarsi nella festa di Cristo Re le indulgenze concesse per la consacrazione nella festa del S. Cuore.

Pertanto, siccome gli atti pontifici relativi alla consacrazione al SS.mo Cuore di Gesù e a Cristo Re si sono in questi anni assai moltiplicati, crediamo utile farne una sommaria ordinata esposizione:

1. — Il Sommo Pontefice Leone XIII, con l'Enciclica 25 Maggio 1899, ordinò la Consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù, da farsi l'11 Giugno *del medesimo* anno nella chiesa principale di ogni città e paese, con formola apposita, unita alla stessa Enciclica, e con le litanie del Sacro Cuore.

2. — La s. m. di Pio X il 22 Agosto 1906, con decreto della S. C. delle Indulgenze, ordinò che *ogni anno*, nella festa del Sacro Cuore di Gesù, in tutte le *chiese parrocchiali* e nelle *altre nelle quali si solennizzasse la festa*, si rinnovasse l'Atto di Consacrazione di Leone XIII, con le litanie del Sacro Cuore, innanzi al Santissimo pubblicamente esposto, concedendo agli astanti l'Indulgenza di sette anni e sette quarantene, e, se confessati e comunicati, la plenaria.

3. — La S. Congregazione dei Riti, il 17 Ottobre 1925, ripubblicò (in varie lingue) quella formola, ma alquanto modificata, per ordine del S. P. Pio XI perchè fosse pronta per la rinnovazione della Consacrazione, che tra breve avrebbe ordinata lo stesso Sommo Pontefice.

4. — Il giorno 11 Dicembre 1925 venne l'Enciclica del S. Padre, che di fatto ordinò il solenne Atto di Consacrazione, modificato come sopra, da rinnovarsi ogni anno l'ultima domenica di ottobre.

5. — Il 28 Aprile 1926, la S. Congregazione dei Riti, *approbante Santissimo*, dichiarò potersi *ad libitum* rinnovare questo Atto di Consacrazione, solennemente, ogni anno, anche nella festa del Sacro Cuore di Gesù.

6. — Il 16 Luglio 1926, la Santità di N. S. concesse per la recita di questo medesimo Atto l'Indulgenza di trecento giorni, da potersi lucrare anche fuori di funzione e in qualsivoglia giorno, nonchè l'Indulgenza plenaria, *semel in mense*, da chi lo avesse recitato ogni giorno, per un mese intero.

In seguito a ciò sorse il dubbio se con le parole « ...praecipimus ut... dedicatio quotannis renovetur, quam s. m. Decessor Noster Pius X... iterari iusserat », avesse il Santo Padre inteso concedere, per la pubblica e solenne annua rinnovazione di quell'Atto, ordinata nell'Enciclica 11 Dicembre 1925, le medesime Indulgenze, che la s. m. di Pio X (nel 1906) aveva concesso per l'Atto di Consacrazione seguito dalle litanie, per la Festa del S. Cuore di Gesù, e mantenerle, debitamente modificata la formola, anche per la festa del medesimo Sacro Cuore, benchè quindi innanzi tale Sacra Funzione in detta festa sia *ad libitum*.

E la S. Penitenzieria stimò opportuno interrogare il S. Padre se avesse voluto manifestare la sua mente e far pubblicare una dichiarazione che fosse in senso favorevole.

Come era da prevedersi, Sua Santità si decise per l'affermativa, ed ecco pubblicato il relativo decreto del 15 febbraio 1927.

S. C. DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ

Obbligo del corso di filosofia per la laurea in Teologia o Diritto Canonico.

Venne domandato se la prescrizione dell'Enciclica « Pascendi » (8 Settembre 1907) « *Theologia ac Juris Canonici Laurea nullus in posterum donetur, qui statum curriculum in Scholastica Philosophia antea non elaboraverit. Quod si donetur, inaniter donatus esto* », sia ancora in vigore. Portata la questione al S. Padre dal Card. Prefetto, S. S. Pio XI si è degnato rispondere: « *Affermativamente* ». (29 Apr. 1927).

NOTE GIURIDICO-ECONOMICHE PER IL CLERO

L'imposta dei celibi per domestici, sacrestani e mezzadri.

Ancora dall'ottimo *Amico del Clero* della F. A. C. I. 1 maggio 1927 ritagliamo:

« *L'imposta dovuta dagli operai celibi dipendenti da enti diversi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, da società commerciali e da privati, è accertata e riscossa a nome dei datori di lavoro* » (art. 10 R. D. L. 19 dicembre 1926).

Questo articolo è una perla della burocrazia legislativa che va ad arricchire le moltissime imperfezioni di questa legge.

Per quanto etimologicamente *operaio* sia « *chi presta l'opera manuale alle dipendenze di altri, per lo più a mercede* », pure nel linguaggio comune distinguiamo un operaio da un domestico, che nessuno direbbe un operaio.

Ora i Sacerdoti, i Vescovi, i capi di istituto avrebbero proprio bisogno di sapere con precisione se i loro domestici debbano agli effetti di questa legge essere considerati o meno come operai. Su questo punto altre leggi sono lodevolmente più precise. Ma questa non è, purtroppo, la sola imperfezione di questa legge.

I datori di lavoro, per i quali non è detto se debbano anche fare la denuncia per i relativi operai, « *entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno sono obbligati a versare in tesoreria la metà dell'imposta dovuta per l'anno stesso, degli operai celibi, che, anche occasionalmente, si trovino alle loro dipendenze al 1 gennaio e al 1 luglio.*

Il versamento è eseguito in base ad elenco nominativo redatto in duplice esemplare, uno dei quali vistato dall'ufficio che riceve il versamento stesso, deve essere presentato nel termine di dieci giorni all'ufficio delle imposte territorialmente competenti, per il controllo e gli eventuali accertamenti suppletivi.

Il versamento relativo al primo semestre 1927 dovrà essere eseguito entro il 15 aprile 1927.

I datori di lavoro sono obbligati a esercitare la rivalsa: ove consti che detto obbligo non sia adempiuto, l'imposta potrà nuovamente essere riscossa a nome del celibe (art. 10.)

Il sistema è discretamente complicato per i datori di lavoro; perciò noi saremmo d'avviso che coloro fra i nostri lettori, che hanno dipendenti (domestici, sacrestani, ecc), si limitassero ad assicurarsi che questi hanno fatto la denuncia e hanno pagata l'imposta. Ciò a scanso di loro responsabilità. Forse verranno istruzioni complementari in proposito dal Ministero; ad ogni modo al massimo potrebbero essere richiamati ed avvertiti a cambiar sistema di corrispondere l'imposta, ed essi potrebbero opporre che non hanno alle dipendenze operai e solo allora seguire la via più noiosa.

E i mezzadri, terzaioli, o coloni? Consiglieremo di fare come per i domestici, specialmente per il fatto che le leggi, che si occupano di loro, li considerano sempre come categoria a parte. Infatti non si possono confondere con i comuni operai.

La legge punisce i contravventori con l'ammenda e la sovrimposta. La prima ha carattere penale, la seconda ha carattere civile. Chi non fa la denuncia nei termini di legge, chi denuncia una età diversa dalla vera, o occulta lo stato di celibato, paga la sovrimposta pari ad un sesto della tassa dovuta e incorre in un'ammenda da L. 100 a 1000 commutabile nell'arresto in ragione di lire 20 al giorno. (art. 13). Chi denuncia un reddito inferiore al vero di un terzo, incorre nella sovrimposta pari alla differenza della im-

posta che colpisce il reddito accertato e quella che colpirebbe il reddito denunciato. La sovraimposta non è però dovuta se la differenza non dipende da occultamento di reddito. (art. 14).

Per nuovi fogli intercalari di Titoli del debito pubblico

La grande maggioranza dei nostri benefici e delle nostre Chiese hanno cartelle del debito pubblico 3,50%, emissione 1906, il vecchio titolo 5 p. cento.

Coll'ultimo semestre 1926 in questi titoli si è esaurito il foglio dei compartimenti semestrali, nel quale venivano segnati i pagamenti degli interessi. Gli interessati debbono rivolgersi alla rispettiva Intendenza di finanza e chiedere un foglio intercalare. Si presentano i titoli all'ufficio apposito, che fa riempire un modulo di domanda. I fogli intercalari non sono però più come prima. Ne fu mutata la forma per ridurre il lavoro degli impiegati. Il R. D. 3 febbraio 1927, n. 89 (art. 1) stabilisce che i titoli nominativi del consolidato 3,50% - 1906 - saranno muniti di un foglio di ricevute per la riscossione semestrale degli interessi. Ogni foglio di ricevute consta di due parti e di una appendice, che l'articolo descrive minutamente in tutte le caratteristiche. L'appendice serve per attaccare il foglio ricevute al foglio principale, il titolo. Le due parti del foglio presentano 32 ricevute, che servono perciò per 16 anni. Chi ritira gli interessi, invece di presentare i titoli, ritirare i moduli di ricevute già compilate dai funzionari del tesoro da firmare, dovrà completare e firmare la ricevuta, staccarla dal foglio del titolo e consegnarla per il ritiro del denaro corrispondente agli interessi.

E' inutile presentarsi molto presto alle Intendenze, perchè, tenuto conto della data del decreto, che stabilisce le caratteristiche di questi fogli di ricevute, certo i fogli non sono ancora pervenuti alle Intendenze stesse.

I Cinematografi parrocch. e l'organizzazione sindacale

Alcuni Parroci della Città e della Diocesi di Padova avevano notificato a quella Giunta Diocesana che la Federazione Provinciale Fascista Padovana dei Commercianti aveva loro rivolto ripetuto invito di adesione alla Federazione stessa pei Cinematografi annessi a Patronati, Ricreatori, Asili, Sale Cattoliche, ecc.

Detta Giunta Diocesana si credette in dovere di far presente — con sua lettera in data 11 dicembre 1926 — alla sunnominata Federazione esser chiaro che i proprietari di tali cinematografi — che sono generalmente i Parroci — non esercitano l'industria del cinematografo, ma questo costituisce in loro mano unicamente un mezzo sussidiario di educazione morale all'infuori di ogni scopo di lucro. Ne risulta quindi, che tali cinematografi — facendo parte delle Opere parrocchiali — non possono e non devono, per ovvie ragioni, vincolarsi con adesioni a qualsiasi Federazione industriale o commerciale; adesione che, del resto — data la natura e lo scopo dei cinematografi parrocchiali, — non sarebbe giustificata da motivo alcuno.

La Federazione Provinciale Fascista Padovana dei Commercianti, la quale, in una prima risposta alla Giunta, s'era riservata di consultare la superiore Confederazione Nazionale, ha comunicato quanto segue:

« Con riferimento alla nostra 16 dicembre 1926 u. s., N. 4246 ci pregiamo significare che la nostra superiore Confederazione, a mezzo della Federazione Nazionale dello Spettacolo, rispondendo ad analogo nostro quesito, ha risposto che i Cinematografi gestiti da Parroci ed annessi a patronati, ricreatori, asili ecc., qualora non abbiano scopo di lucro, ma il ricavo vada sempre a beneficio di opere pie e benefiche, non debbano essere iscritti in organizzazioni a carattere sindacale, sempreché, naturalmente, perseguano soli fini morali, scientifici, e culturali ».

Risulta chiaramente da tale risposta che non si devono inquadrare le sale cinematografiche parrocchiali in nessun Sindacato.

E' superfluo poi ripetere che tutti i cinematografi annessi ai nostri Patronati, Ricreatori, Asili, Sale Cattoliche, ecc., non hanno affatto scopo di lucro, ma perseguono esclusivamente fini morali, scientifici e culturali; e i loro modesti ricavi vanno sempre a beneficio dell'opera religiosa o benefica alla quale sono annessi.

Gli avvisi per le processioni

Questi avvisi devono essere dati alla Questura volta per volta che esse si svolgono, almeno tre giorni prima, secondo il disposto dell'art. 24 della nuova legge di pubblica sicurezza che si esprime così:

« Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito coll'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 500 ».

La pena è gravissima, quindi bisogna stare con la testa sul collo.

Alcuni parroci si erano rivolti alla Federazione del Clero per ottenere che l'avviso per le processioni consuetudinarie potesse esser dato collettivamente una volta per tutte a principio d'anno come solea farsi in precedenza in parecchi luoghi.

Ma una lettera a Mons. Orlandi da parte della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza in data 8 aprile 1927, comunicatagli per mezzo della Questura di Siena, riconferma la necessità di stare rigorosamente alle disposizioni dell'articolo 24, considerando come abuso da non tollerarsi la pratica della comunicazione collettiva di tutte le processioni ordinarie (1).

Le Commissioni di vigilanza e i teatrini parrocchiali

La Federazione del Clero pregata da alcuni parroci di Pinerolo aveva domandato al Ministero degli Interni un po' di benigna interpretazione all'articolo 78 della legge di Pubblica Sicurezza, che suona così:

« L'autorità di Pubblica Sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e sicurezza dell'edificio, e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrare prontamente il locale in caso di incendio. Sono a carico di chi domanda la licenza di apertura le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi ».

E *L'Amico del Clero* così commenta:

Come tante volte abbiamo scritto, se si dovesse stare rigorosamente a tutte le disposizioni della nuova legge di pubblica sicurezza, per un onesto cittadino non ci sarebbe più verso di respirare. Questa legge è, come doveva essere — completa; e doveva quindi contemplare *tutti* i casi perchè all'*opportunità* ci fosse modo di intervenire. Ma ci vuole un po' di sale in zucca da parte delle autorità per applicarla.

Per esempio questo articolo 78. Quasi in nessuna parte d'Italia, che sappiamo noi, i nostri teatrini hanno avuto molestie per l'osservanza di questo articolo. Prima di tutto si tratta qui di spettacoli *pubblici* ed i nostri teatrini non servono, si può dire, che per i ragazzi dei nostri Oratori; son più scuole che teatri. In secondo luogo contengono in generale tanta poca gente che in caso d'incendio — mai verificatosi a nostra memoria — l'uscita è più che sufficiente a mettere in salvo le poche persone che vi intervengono. In terzo luogo son collocati in generale nella casa del parroco e mal si adatterebbero a tutte le prescrizioni della pubblica sicurezza.

(1) Presso la nostra Società Diocesana Buona Stampa trovasi in vendita moduli a stampa per gli avvisi delle processioni alla R. Questura. Una lira alla dozzina.

Poste tutte queste ragioni i Prefetti in generale si sono rimessi al buon giudizio dei Parroci ed hanno lasciato correre.

A Pinerolo però le cose pare che non passino tanto lisce: si vuol rigorosamente applicare questo articolo, e chiudere così — perchè questa è la conseguenza — tutte queste sale di ricreazione.

Lasciamo andare le 200 lire che si domandano in anticipo per la visita, le quali per non pochi parroci a 3500 rappresentano una cavata di sangue non indifferente. Ma come potrebbero questi teatrini sottoporsi alle scrupolose esigenze dei grandi teatri, costruire nuove uscite, spesso impossibili, rifare tutte le porte con aperture esterne, ecc.? Sarebbe come condannarli alla morte!

Questo noi abbiamo fatto osservare al Ministero, il quale purtroppo ci ha risposto come noi ci aspettavamo: sta al criterio pratico dei rispettivi Prefetti l'applicare più o meno rigorosamente la legge. Il Ministero non può dare ai Prefetti disposizioni che li esonerebbero da ogni responsabilità, ove, data la qualità del locale, l'ampiezza del teatro, ecc., si richiedesse invece una vigilanza più scrupolosa. Chi è sul luogo può meglio di ogni altro vedere di che si tratta e largheggiare o restringere in conformità quei criteri di equilibrio che non dovrebbero mancare presso le nostre Autorità.

I parroci quindi vedano di persuadere le Autorità locali a non essere troppo minuziose nell'applicazione di certe disposizioni, che vanno intese con una certa larghezza.

BIBLIOGRAFIA

Un Manuale di Azione Cattolica

Mons. Luigi Civardi. — *Manuale di Azione Cattolica secondo gli ultimi ordinamenti* - Parte I. *La Teorica*, L. 6; Parte II. *la Pratica*, L. 7,50. - Pavia - Casa Editr. Vescovile Artigianelli.

Un tempo si poteva forse discutere se l'Azione Cattolica è opera di consiglio o di precetto per il Clero. Oggi, dopo che il Papa ha parlato così chiaro, tale discussione non è più lecita. Pio XI, fin dalla sua prima Enciclica, ha definito l'Azione Cattolica « *inter praecipua pastoris officia* ». E tale verità l'ha poi ripetuta in diversi documenti.

Ma se l'Azione Cattolica è un dovere pastorale, bisognerà conoscere i modi ed i mezzi per compierlo efficacemente; così come avviene per tutti gli altri doveri di Ministero.

Ora noi siamo lieti che a tale scopo sia stato scritto un libro apposito, *un Manuale di Azione Cattolica*, che nella sua brevità e chiarezza, raccoglie tutte le principali nozioni che possono occorrere a un Sacerdote, sia nel campo teorico, che pratico. L'Autore è attualmente Direttore dell'Ufficio Stampa della Giunta Generale dell'Azione Cattolica Italiana; il che è una garanzia di direttive.

Il Presidente Generale dell'Azione Cattolica ha chiamato questo manuale « *un prezioso servizio reso all'Azione Cattolica* ». E il fatto che esso ha in poco tempo raggiunto diverse edizioni, è la miglior prova della sua utilità.

Ci auguriamo che i sacerdoti della nostra Diocesi ne facciano largo uso, sicuri che Vi troveranno un utile sussidio a una parte così importante del loro ministero, come è l'Azione Cattolica, e una fonte di cognizioni da spiegare al popolo.